

**STATUTO**  
**DELLA**  
**CONSULTA GIOVANILE**  
**DEL**  
**COMUNE DI SAN SPERATE**  
**BOZZA**

**Art. 1 Istituzione**

E' istituita dal Comune di San Sperate la Consulta Giovanile Comunale, quale organismo collaborativo, per l'amministrazione comunale, sulle problematiche giovanili.

Possono far parte della Consulta tutti i giovani residenti a San Sperate che abbiano compiuto il 16° e non ancora compiuto il 30° anno di età.

L'Amministrazione Comunale aprirà le iscrizioni alla Consulta tramite apposito bando.

Per essere costituita, la Consulta deve avere un minimo di 50 iscritti.

**Art. 2 Finalità**

Si propone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti, in particolare:

1. favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica, facilitando il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni pubbliche;
2. elaborare documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle politiche giovanili;
3. promuovere un sistema coordinato di informazione rivolto ai giovani;
4. favorire l'inserimento dei giovani nella società e nel mercato del lavoro;

5. prevenire i percorsi della devianza e contrastare l'emarginazione giovanile;
6. promuovere interventi rivolti ai giovani in materia di formazione, scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, servizi sociali e prevenzione sanitaria;
7. favorire scambi culturali e sostenere rapporti con altre consulte;

### **Art. 3 Organi della Consulta**

Sono organi della Consulta dei Giovani:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente.

### **Art. 4 L'assemblea**

L'Assemblea della Consulta viene riunita su convocazione del Presidente, attraverso l'ufficio dell'Assessorato alle politiche giovanili, almeno ogni sei mesi o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno 8 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telematico e telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

Il Sindaco e/o l'Assessore alle Politiche Giovanili possono chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea ogni qual volta ne ravvisino la necessità.

Ne sono membri, senza diritto di voto, anche il Sindaco e l'Assessore alle politiche Giovanili.

L'Assemblea può richiedere che partecipino ai propri lavori, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Segretario o funzionari Comunali, senza diritto di voto.

In prima convocazione, l'Assemblea è convocata dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche giovanili.

L'Assemblea definisce le finalità e le linee di indirizzo della Consulta.

L'Assemblea ha il compito di:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Comitato Esecutivo.

Il Presidente e i componenti del Comitato Esecutivo saranno individuati fra i membri dell'Assemblea.

L'Assemblea della Consulta è valida se vi partecipano, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti.

In seconda convocazione, che può avvenire ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti.

L'Assemblea della Consulta delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea della Consulta non sono vincolanti per l'amministrazione Comunale.

### **Art. 5 Il Presidente**

Il Presidente, avente i requisiti di cittadinanza e di età, è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea sulla base di una rosa di candidature.

Le candidature devono essere presentate all'assessore alle Politiche Giovanili dieci giorni prima della data dell'elezione.

Il Presidente ha funzioni di rappresentanza della Consulta, ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato Esecutivo e cura i rapporti fra il Comitato Esecutivo e l'Assemblea.

### **Art. 6 Il Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è composto da 11(undici) giovani eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea dei giovani.

Risultano eletti gli undici giovani, aventi i requisiti di cittadinanza e di età, che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Comitato Esecutivo, nella prima riunione utile elegge, al proprio interno a maggioranza dei componenti, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza durante le riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Segretario, per ogni incontro, redigerà un verbale riportante le presenze dei partecipanti ed i contenuti degli argomenti discussi.

Le cariche di presidente, Vicepresidente e Segretario sono attribuite a titolo assolutamente gratuito.

Il Comitato Esecutivo, definirà un proprio calendario di incontri e attività, sulla base degli obiettivi/priorità a cadenza annuale che verranno stabiliti ed approvati dall'Assemblea della Consulta, redigerà un bilancio consuntivo delle attività svolte durante l'anno.

Il Comitato Esecutivo può presentare osservazioni e proposte, previo approvazione dell'Assemblea della Consulta, al Consiglio Comunale e agli altri organi dell'Amministrazione, in occasione della redazione del bilancio preventivo e ogniqualvolta si dibattono questioni inerenti tematiche giovanili.

### **Art. 7 Convocazione del Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo é convocato dal Presidente non meno di quattro volte l'anno, secondo un programma trimestrale e, in via straordinaria, ogni volta che se ne riveli la necessità.

La convocazione del Comitato Esecutivo in via ordinaria è comunicata ai componenti con almeno cinque giorni di anticipo dalla data della riunione. E' consentita la convocazione in via straordinaria tramite avviso telefonico/telematico con almeno 48 ore di anticipo.

Della convocazione del Comitato Esecutivo deve essere data formale comunicazione all'Assessore alle Politiche Giovanili.

Il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Giovanili, o loro designato scelto tra i consiglieri comunali, possono partecipare ai lavori del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo può invitare a partecipare ai propri lavori anche gli amministratori comunali, esperti, rappresentanti di enti o associazioni, gruppi giovanili presenti nel territorio.

### **Art. 8 Durata e nomina**

Dopo la designazione da parte dell'Assemblea dei Giovani del Presidente e del Comitato Esecutivo, la Consulta è formalmente nominata con deliberazione della Giunta Comunale.

La durata in carica dei rappresentanti della Consulta è di due anni.

L'incarico di membro del Comitato Esecutivo decadrà dopo 3 assenze consecutive ingiustificate

Nel caso di dimissioni di membri del Comitato Esecutivo, verranno nominati i primi dei non eletti, sino all'esaurimento della lista.

I due terzi (7 rappresentanti) del Comitato Esecutivo, possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.

In caso di dimissioni o di sfiducia del Presidente sarà convocata una nuova Assemblea per eleggere un nuovo Presidente e un nuovo Comitato Esecutivo.

### **Art. 9 Validità delle sedute del Comitato Esecutivo**

Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide se è presente i due terzi dei componenti, compreso il Presidente (8).

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha facoltà, in caso di parità di voti, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo non sono vincolanti per l'amministrazione Comunale.

All'inizio di ogni riunione, sarà data lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione.

Al termine di ogni riunione, il Comitato Esecutivo può proporre la data e gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

### **Art.10 Attività amministrativa e sede**

La Consulta giovanile - tramite il suo Presidente - si avvale per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificati dal Dirigente dell'Assessorato alle Politiche Giovanili.

L'Amministrazione comunale provvede, in quanto diritto della Consulta, a mettere a disposizione i locali ed i mezzi necessari al funzionamento degli organi della stessa con i seguenti compiti:

- compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;

- curare la convocazione della Consulta secondo le modalità espresse dall'art. 4 di questo statuto;
- tenere i verbali delle sedute sia della Assemblea della Consulta che del Comitato esecutivo e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi.

### **Art.11 Patrimonio e contabilità**

La Consulta, essendo un organismo di partecipazione a scopi consultivi, non avendo natura di Ente Pubblico, e non essendo costituita secondo le modalità del diritto privato previste per le associazioni, fondazioni e organismi simili, non può beneficiare, sotto nessuna forma, di contributi economici o altri benefici erogati dalla Amministrazione Comunale.

La Consulta può chiedere finanziamenti, a valere sui fondi gestiti dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, per specifici progetti inerenti gli scopi e le finalità del presente statuto. In caso di mancata risposta entro 15 (o altro termine) giorni dalla richiesta, la stessa si intende respinta.

La Consulta, per consentire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto, può attivarsi per ottenere risorse economiche proprie attraverso sponsorizzazioni e donazioni.

### **Art. 12 - Modifiche dello Statuto.**

Lo Statuto della Consulta, con previa consultazione dei  $\frac{2}{3}$  del comitato esecutivo o dei presenti all'assemblea, può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.

L'assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei  $\frac{2}{3}$  dei presenti all'Assemblea. La modificazione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

### **Art. 13 – Regolamento**

La Consulta Giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi di esso.

